

**ATER Venezia**

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia

Dorsoduro 3507 – 30123 Venezia

tel. 041.798811 – fax 041.5237994

www.atervenezia.it – atervenezia@atervenezia.it - protocollo.ater.venezia@pecveneto.it

mod. n. 4UTa / 2021

**RICHIESTA O RINNOVO DI OSPITALITA' TEMPORANEA
(oltre 30 giorni, fino a 2 anni)
O DI COABITAZIONE (a fini di assistenza, con rapporto di lavoro)****Spett.le ATER DI VENEZIA**

Il/la sottoscritt _____ nat_ a _____

il _____ assegnatari_ dell'alloggio sito in Comune di _____

via _____ (Cod. ut. _____)

telefono _____ e-mail _____

ai sensi dell'articolo 40 della Legge regionale n. 39/2017 e dell'articolo 17 del relativo Regolamento,

CHIEDE

-
- l'autorizzazione (o il rinnovo dell'autorizzazione) all' ospitalità temporanea nell'alloggio assegnato delle sottoelencate persone:

COGNOME, NOME, eventuale rapporto di parentela	LUOGO E DATA DI NASCITA	GIORNO DI ARRIVO

-
- oppure l'autorizzazione per le sottoelencate persone alla coabitazione per fini di assistenza nell'alloggio assegnato:

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	GIORNO DI ARRIVO

(allegare la documentazione relativa al rapporto di lavoro o impiego)

**seguito – RICHIESTA OSPITALITA' TEMPORANEA
(oltre 30 giorni, fino a 2 anni) O COABITAZIONE**

DICHIARA

di essere a conoscenza che:

- L'autorizzazione all'ospitalità temporanea deve essere richiesta qualora l'assegnatario intenda ospitare una o più persone (in rapporto al numero delle stanze dell'alloggio) per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.
- L'ospitalità temporanea autorizzata dall'Ater non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo, e comporta l'applicazione di un'indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, derivante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, con un minimo di 40 euro mensili.
- È ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario all'Ater, la coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si applica l'indennità di occupazione.
- In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l'applicazione dell'indennità di occupazione, l'Ater diffida l'assegnatario ad allontanare l'ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 516,00; si configura inoltre una ipotesi di cessione parziale dell'alloggio che comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
- La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro.
- La coabitazione è autorizzata dall'Ater entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta da parte dell'assegnatario completa dell'eventuale documentazione relativa al rapporto di lavoro o di impiego, previa verifica di assenza di morosità o di assenza delle condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio.
- Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di lavoro o impiego deve essere comunicato all'ente proprietario o delegato e comporta la cessazione della coabitazione nonché l'allontanamento dall'alloggio del soggetto terzo.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare dagli art. 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace.

Il/la dichiarante

_____ *luogo e data*

_____ *firma*

() In caso di invio per posta o fax:

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

() In caso di dichiarazione redatta negli uffici Ater:

Tale dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza.

L'addetto Ater

_____ *data*

(pag. 2 – FINE)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne il rapporto contrattuale tra dichiarante e Ater. L'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del trattamento dati è l'Ater di Venezia, nella persona del Direttore pro-tempore. Responsabili del trattamento sono il Dirigente amministrativo-gestionale e il responsabile del Servizio competente dell'Ater. Maggiori informazioni nella sezione "privacy" del sito www.atervenezia.it, con collegamento dall'ultima riga della pagina iniziale.